

REGOLAMENTO (CEE) N. 750/89 DELLA COMMISSIONE**del 22 marzo 1989****relativo all'approvazione di disposizioni che disciplinano il rilascio dei titoli MCS per l'olio di oliva****LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,**

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo, in particolare l'articolo 252, paragrafo 1,

considerando che il regolamento (CEE) n. 3711/88 della Commissione, del 28 novembre 1988, che fissa per la campagna 1988/1989 il massimale indicativo per l'importazione in Portogallo di olio d'oliva⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 598/89⁽²⁾, ha fissato il massimale a 15 000 t;

considerando che, a norma dell'articolo 252 dall'atto di adesione, nel caso in cui l'andamento degli scambi intracomunitari riveli un aumento significativo delle importazioni effettuate o prevedibili e tale situazione porti a raggiungere o a superare il massimale indicativo di importazione del prodotto per la campagna di commercializzazione in corso, si possono prendere provvedimenti;

considerando che le modalità relative al rilascio dei titoli MCS sono stabilite dal regolamento (CEE) n. 574/86 relativo alle modalità d'applicazione del meccanismo complementare applicabile agli scambi⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3296/88⁽⁴⁾;

considerando che, per l'olio di oliva che si riferisce ai codici NC 1509 e 1510 00, le domande di titoli superano di molto il massimale, che, vista la situazione, è opportuno limitare le importazioni di tali prodotti in Porto-

gallo; che, in attesa dell'adozione delle misure definitive a norma dell'articolo 252; paragrafo 3 dell'atto di adesione, è opportuno rilasciare i titoli proporzionalmente ai quantitativi ancora disponibili nell'ambito del massimale; che il coefficiente da applicare ai titoli da rilasciare tiene conto delle domande notificate fino al 20 marzo 1989;

considerando che è altresì opportuno sospendere qualsiasi ulteriore rilascio di titoli per il prodotto di cui trattasi; che l'adozione di questa misura comporta il rigetto delle domande presentate a decorrere dal 21 marzo 1989;

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:*Articolo 1*

1. I titoli MCS richiesti e notificati alla Commissione fino al 20 marzo 1989 per l'olio di oliva che si riferisce ai codici NC 1509 e 1510 00 sono rilasciati nella misura del 48,94 % dei quantitativi richiesti.

2. Il rilascio dei titoli MCS per le domande presentate a decorrere dal 21 marzo 1989 è sospeso.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 22 marzo 1989.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 325 del 29. 11. 1988, pag. 40.

⁽²⁾ GU n. L 65 del 9. 3. 1989, pag. 13.

⁽³⁾ GU n. L 57 dell'1. 3. 1986, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU n. L 293 del 27. 10. 1988, pag. 7.